

CONVENZIONE

di adesione all'Area di Cooperazione Territoriale Urbano Centro

L'anno 2025, il giorno 16 del mese di settembre.

TRA

La **Città di Torino** con sede legale in Torino, Via Palazzo di Città n. 1, rappresentata dalla Dirigente della Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche, Dott.ssa Chiara Bobbio in qualità di Designata in forza di Decreto Sindacale (Prot. n.2567 del 17.05.2022) e in qualità di Ente Polo dell'Area di Cooperazione Territoriale Urbano Centro, costituito dalle seguenti Biblioteche Civiche Torinesi: Biblioteca civica centrale - BIBLIOTECA CAPOFILA, Biblioteca civica Alberto Geisser, Biblioteca civica Alessandro Passerin d'Entrèves, Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra, Biblioteca civica Cascina Marchesa, Bibliobus della Città di Torino, Biblioteca civica Cesare Pavese, Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer, Biblioteca civica Don Lorenzo Milani, Biblioteca civica Francesco Cognasso, Biblioteca civica Italo Calvino, Biblioteca civica Luigi Carluccio, Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte, Biblioteca civica Natalia Ginzburg, Biblioteca civica Primo Levi, Biblioteca civica Rita Atria, Biblioteca civica Villa Amoretti, Biblioteca civica Negarville, Secondo Bibliobus della Città di Torino, Deposito Centro Rete delle Biblioteche civiche torinesi, Punto di lettura e prestito Mausoleo della Bela Rosin, Punto di servizio bibliotecario I ragazzi e le ragazze di Utoya

E

I soggetti firmatari del presente accordo, di seguito denominati "Enti aderenti"

Premesso che:

- In data 16/02/2004, con Deliberazione di Giunta regionale n. 59-11775, è stato istituito il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino e ne è stata definita l'articolazione in sei aree di cooperazione territoriale (ACT), individuando in ciascuna area i comuni ad essa appartenenti e le biblioteche polo d'area;
- In data 20/05/2019 la Regione Piemonte, i Comuni di Torino, Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e Fondazione ECM hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la costituzione di un coordinamento fra il Sistema Bibliotecario Urbano della Città di Torino e il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese, che si impegna a promuovere la cooperazione

- interistituzionale e la sperimentazione di nuove forme di gestione associata dei servizi bibliotecari, al fine di favorire una futura integrazione;
- In data 14/12/2023 il Comune di Torino e i Comuni di Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana di Settimo Torinese (di seguito Fondazione ECM) hanno sottoscritto la convenzione prot. n. 2402/2023 della Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana per la progettazione operativa del coordinamento e integrazione dei propri sistemi bibliotecari che, nel loro insieme, acquisiscono la denominazione provvisoria di Biblioteche Integrate del Torinese – BITO, come da comunicazione prot. n. 5204 del 16/10/2024 del Comune di Torino;
 - La convenzione stipulata in data 14/12/2023 tra il Comune di Torino e i Comuni di Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e con la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana di Settimo Torinese per la progettazione operativa del coordinamento e integrazione dei propri sistemi bibliotecari autorizza gli enti sottoscrittori:
 - alla promozione del sistema BITO tramite atto di adesione ad un'area di cooperazione territoriale da sottoscrivere con l'ente capofila;
 - al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa e che con separato atto di contitolarità verranno definite le rispettive responsabilità, come da art. 26 del Regolamento UE/2016/679
 - alla gestione integrata di catalogo, tessera unica e servizi bibliotecari di cui all'allegato A - Convenzione Regione Piemonte del 14/12/2023
 - La fusione dei gestionali ClavisNG di SBAM e BCT per l'automazione integrata dei servizi bibliotecari in un unico gestionale BITO, prevista per il 15 settembre, ha reso necessaria la definizione di un accordo di contitolarità per la gestione condivisa dei dati anagrafici di cui all'allegato B;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto:

- l'adesione operativa degli Enti aderenti firmatari del presente atto all' ACT Urbano Centro e tramite esso al Sistema Bibliotecario BITO
- la adesione/accettazione dei principi e obiettivi definiti dalla convenzione regionale di cui all'allegato A
- la adesione/accettazione dei principi di contitolarità di cui all'Allegato B
- la gestione condivisa dei dati e servizi bibliotecari attraverso l'uso del gestionale ClavisNG

Art. 2 – Durata

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2025, in linea con la convenzione principale, e potrà essere rinnovato o modificato previo accordo tra le parti.

Art. 3 – Diritti e obblighi degli Enti aderenti

1. Gli Enti aderenti si impegnano a rispettare le regole e le procedure previste dal Sistema BITO, promuovendo azioni e perseguiendo obiettivi e finalità comuni, condividendo catalogo e anagrafica unica garantendo gli idonei standard di sicurezza dei dati personali e dell'integrità del catalogo.
2. Gli Enti aderenti possono usufruire dei servizi previsti dal Sistema BITO, secondo le modalità definite dal Comitato Tecnico.
3. Le parti sono tenute a rispettare quanto previsto sia nella Convenzione Regionale, riportata nell'Allegato A, sia nell'Accordo di Contitolarità, riportato nell'Allegato B.

Art. 4 – Contitolarità e gestione dati

1. Le Parti riconoscono la contitolarità dei dati personali gestiti all'interno del Sistema BITO e si impegnano a trattarli ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
2. La Biblioteca Polo coordina le attività relative alla manutenzione, sicurezza e aggiornamento dei dati condivisi.
3. Il soggetto aderente a BITO si impegna ad accettare e rispettare quanto indicato nell'Accordo di contitolarità di cui all'allegato B, di cui dichiara di aver preso visione.

Art. 5 – Modalità di adesione


1. Gli Enti aderenti sottoscrivono il presente accordo in qualità di adesione operativa.
2. L'adesione è efficace a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo da parte di tutti i soggetti.
3. Il presente atto di adesione all' Area di cooperazione territoriale urbano centro non comporta attualmente impegni di spesa per gli Enti aderenti sottoscrittori

Art. 6 – Clausole finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alla Convenzione del Sistema Bibliotecario BITO, accordo di contitolarità e verbali della commissione tecnica..
2. Eventuali controversie saranno demandate alla competenza del Foro di Torino.

Elenco Enti aderenti:

BIBLIOTECA	TIPOLOGIA ENTE	RAPPR. LEGALE ENTE	DATA ADESIONE	FIRMA
Biblioteca e Centro documentazione Maurice GLBTQ	ASSOCIAZIONE	Sofia Darino		

Biblioteche delle donne di Láadan	ASSOCIAZIONE	Jessica Ferrero		
Biblioteca popolare Lino Anacletio	ASSOCIAZIONE	Francesco Salinas		
Centro di documentazione del Club per l'Unesco	ASSOCIAZIONE	Maria Paola Azzario		
Centro Interculturale della Città di Torino	COMUNE	Chiara Bobbio		
Archivio storico della Città di Torino	COMUNE	Chiara Bobbio		
Punto di lettura e prestito Cartiera	COMUNE Circ. 4	Chiara Bobbio		
Biblioteca del Centro di documentazione pedagogica	COMUNE Servizi educativi	Claudio Sciaraffa		
Biblioteca del Circolo Unicredit di Torino	CRAL	Gianfelice Demarie		
Biblioteca del Centro studi piemontesi	ETS	Lodovico Passerin d'Entrèves		
Biblioteca dell'Alliance française di Torino	ASSOCIAZIONE	Mario Tortonese		
Biblioteca e Archivio storico del Teatro Regio di Torino	FONDAZIONE	Mathieu Jouvin		
Biblioteca per l'inclusione del Centro Paideia	FONDAZIONE	Fabrizio Serra		
Biblioteca della Società piemontese di archeologia e belle arti (Spaba)	APS	Aldo Actis Caporale		
Biblioteca della Scuola Holden	Società a socio unico	Alberico Guerzoni		
Biblioteca Braille della Città di Torino	Comune di Torino	Barbara Solari		
Biblioteca Più SpazioQuattro	Casa del quartiere gestita da associazione La Casa delle Rane Onlus	Fernando Spalletta		
Fondazione	Fondazione	Lorenzo Ferrero		

Archivio Lorenzo Ferrero				
-----------------------------	--	--	--	--

in fede

Dott.ssa Chiara BOBBIO



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

Prot. 1684 (Fondazione ECM)
Settimo Torinese, 12/09/2025

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR)

per il trattamento dei dati personali derivanti dalla collaborazione per la realizzazione del Sistema bibliotecario integrato “**BI.TO**” della rete delle biblioteche pubbliche aderenti allo SBAM e del Sistema bibliotecario urbano di Torino

TRA

- La **Città di Torino** (d'ora in avanti Città), con sede legale in Torino - Via Palazzo di Città n.1, rappresentata dalla Dirigente della Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche, Chiara Bobbio in qualità di Designata in forza di Decreto Sindacale (Prot. n.2567 del 17.05.2022) in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Urbano centro (ACT Urbano centro) e delle Biblioteche civiche torinesi delle quali rappresenta il centitolare capofila.

CONTITOLARE CAPOETI A-

F

- La **Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana (di seguito Fondazione ECM)**, con sede legale in Settimo Torinese - Piazza della Libertà 4, rappresentato dal suo legale rappresentante pro tempore Silvano Pietro Rissio, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Nord-Est di SBAM (ACT Nord-Est) e degli Enti dei quali la Fondazione ECM rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Brandizzo, Comune di Castiglione Torinese, Comune di Gassino Torinese, Comune di Leini, Comune di Lombardore, Comune di San Benigno Canavese, Comune di San Maurizio Canavese, Comune di San Mauro Torinese, Comune di San Raffaele Cimena, Comune di Volpiano, Istituto di Istruzione Superiore Settimo Torinese

- CONTROLARE CAPOFILA-

E



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

- Il **Comune di Chivasso**, con sede legale in Chivasso - Piazza C. A. Dalla Chiesa 8, rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore il Sindaco Claudio Castello, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Est di SBAM (ACT Est) e degli Enti dei quali il Comune di Chivasso rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Brozolo, Comune di Brusasco, Comune di Casalborgone, Comune di Castagneto Po, Comune di Cavagnolo, Comune di Foglizzo, Comune di Lauriano, Comune di Montanaro, Comune di Monteu da Po, Comune di San Sebastiano da Po, Comune di Verrua Savoia, Comune di Verolengo

-CONTITOLARE CAPOFILA-

E

- Il **Comune di Chieri**, con sede legale in Chieri - Via Palazzo di Città, n. 10, rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore Sindaco Alessandro Sicchiero, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Sud-Est di SBAM (ACT Sud-Est) e degli Enti dei quali il Comune di Chieri rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Andezeno, Comune di Baldissero Torinese, Comune di Cambiano, Comune di Montaldo Torinese, Comune di Pecetto Torinese, Comune di Pino Torinese, Comune di Pralormo, Comune di Riva presso Chieri.

- CONTROLARE CAPOFILA-

E

- Il **Comune di Moncalieri**, con sede legale in Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 1, rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore il sindaco Paolo Montagna, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Sud-Ovest di SBAM (ACT Sud-Ovest) e degli Enti dei quali il Comune di Moncalieri rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Candiolo, Comune di Carignano, Comune di Carmagnola, Comune di Castagnole Piemonte, Comune di La Loggia, Comune di Lombriasco, Comune di Nichelino, Comune di None, Comune di PANCALIERI, Comune di Piobesi, Comune di Poirino, Comune di Santena, Comune di Trofarello, Comune di Villastellone, Comune di Vinovo, Comune di Virle Piemonte

-CONTITOLARE CAPOFILA-



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

E

- Il **Comune di Beinasco**, con sede legale in Beinasco - Piazza Alfieri, 7, rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore il sindaco Daniel Cannati, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Ovest di SBAM (ACT Ovest) e degli Enti dei quali il Comune di Beinasco rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Bruino, Comune di Giaveno, Comune di Orbassano, Comune di Piossasco, Comune di Rivalta di Torino, Comune di Sangano, Comune di Villarbasse, Comune di Volvera, Biblioteca della Regione Piemonte, Biblioteca dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano

- CONTITOLARE CAPOFILA-

E

- Il **Comune di Collegno**, con sede legale in Collegno - Piazza del Municipio, 1, rappresentato dal suo legale rappresentante pro tempore il Sindaco Matteo Cavallone, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Nord-Ovest di SBAM (ACT Nord-Ovest) e degli Enti dei quali il Comune di Collegno rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Alpignano, Comune di Avigliana, Comune di Buttigliera Alta, Comune di Caselette, Comune di Druento, Comune di Givoletto, Comune di Grugliasco, Comune di La Cassa, Comune di Pianezza, Comune di Rivoli, Comune di Rosta, Comune di San Gillio, Comune di Venaria Reale

- CONTITOLARE CAPOFILA-

di seguito indicati congiuntamente come le PARTI o i CONTITOLARI CAPOFILA e ciascuno separatamente come la PARTE

PREMESSO CHE:

- In data 16/02/2004, con Deliberazione di Giunta regionale n. 59-11775, è stato istituito il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino e ne è stata definita l'articolazione in sei aree di cooperazione territoriale (ACT), individuando in ciascuna area i comuni ad essa appartenenti e le biblioteche polo d'area
- In data 20/05/2019 la Regione Piemonte, i Comuni di Torino, Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e Fondazione ECM hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la costituzione di un coordinamento fra il Sistema Bibliotecario Urbano della Città di Torino e il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese, che si impegni a promuovere la cooperazione



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

interistituzionale e la sperimentazione di nuove forme di gestione associata dei servizi bibliotecari, al fine di favorire una futura integrazione;

- In data 14/12/2023 il Comune di Torino e i Comuni di Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana di Settimo Torinese (di seguito Fondazione ECM) hanno sottoscritto la convenzione prot. 2402 della Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana per la progettazione operativa del coordinamento e integrazione dei propri sistemi bibliotecari che, nel loro insieme, acquisiscono la denominazione provvisoria di Biblioteche Integrate del Torinese – BI.TO, come da comunicazione prot. 5204 del 16/10/2024 del Comune di Torino;
 - La convenzione 24/02/2023 autorizza gli enti sottoscrittori al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa e che con separato atto di contitolarietà verranno definite le rispettive responsabilità, come da art. 26 del Regolamento UE/2016/679;
 - Le Parti, nella qualità di soggetti fondatori di BI.TO, con la sottoscrizione del presente accordo di contitolarietà assumono la veste di “Contitolari Capofila”;
 - le biblioteche che sono già all’interno di ogni ACT sono da considerarsi “Contitolari Aderenti” che hanno già accettato parimenti le condizioni del presente accordo e hanno delegato il Contitolare Capofila alla sottoscrizione dello stesso;
 - le biblioteche che intendono entrare a far parte di BI.TO con la sottoscrizione dell’atto di Adesione all’Area di cooperazione territoriale accettano parimenti le condizioni del presente accordo, assumendo così il ruolo di “Contitolari Aderenti” e individuano il Contitolare Capofila con il quale sottoscrivono l’accordo come loro “rappresentante” ai fini degli adempimenti connessi al presente accordo;
 - per la realizzazione e la gestione del sistema bibliotecario integrato BI.TO, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 26 del GDPR secondo il quale *“allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento”*, con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;
 - con il presente accordo interno le Parti intendono determinare le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, riflettendo adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti delle Parti con gli interessati;
 - con il presente accordo interno le Parti possono designare un punto o più punti di contatto per gli interessati, fermo restando che l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse e gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso

2. Definizioni

Ai fini del presente Accordo si richiamano le seguenti definizioni:

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Categorie particolari di dati personali/giudiziari: I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona o ancora i dati personali relativi a reati o condanne penali o a connesse misure di sicurezza;

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento,

“Responsabile per la protezione dei dati (RPD o DPO)": la persona fisica designata dal Titolare o dal Responsabile del trattamento con compiti di consulenza e di sorveglianza sulla corretta applicazione del GDPR e di punto di contatto con gli interessati e l'Autorità Garante.

“Soggetto incaricato/autorizzato”: persona fisica che agisce sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento, cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali e sono state espressamente designate, autorizzate e istruite;

“Consenso dell’interessato”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

“Misure di sicurezza”: le misure tecniche ed organizzative, di cui all’art. 32 del Regolamento, adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ed idonee a ridurre il rischio di violazione dei dati, con specifico riferimento al pregiudizio dei diritti e delle libertà delle persone fisiche;

“Violazione di dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo, i Contitolari determinano i rispettivi ruoli e le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali, in ordine



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali derivanti dall’attuazione del Sistema bibliotecario integrato BI.TO.

In particolare, il presente accordo stabilisce, in conformità all'art. 26 del GDPR, i rispettivi obblighi con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Le Parti, quindi, si impegnano ad effettuare esclusivamente le operazioni di trattamento così come indicate nel punto 5 del presente Accordo.

4. Tipologia di dati trattati e categorie di interessati

Le Parti dichiarano di raccogliere e trattare le seguenti categorie di dati personali, in forza del Regolamento Regionale n.11 del 05 ottobre 2021 e delle altre norme richiamate nel paragrafo 5:

- dati anagrafici e identificativi (ad es: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, codice fiscale, ecc...);
 - categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR (ad es: dati relativi alla salute, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le attestazioni di disabilità in relazione al servizio "LibroParlato");
 - dati di contatto (ad es: indirizzi email e numero di telefono);
 - dati inerenti la composizione familiare, l'occupazione e le aree di interesse
 - mere sessioni di navigazione internet (identificativo utente e apertura e chiusura sessione), in relazione al servizio di navigazione internet richiesto dall'utente.

Gli interessati sono tutti gli utenti maggiorenni e minorenni delle Biblioteche del sistema bibliotecario integrato BI.TO.

5. Finalità, base giuridica del trattamento dei dati e data retention

Le finalità del trattamento oggetto del presente accordo sono riconducibili a:

- iscrizione al Sistema bibliotecario integrato BI.TO e ai suoi servizi di prestito (analogico e digitale), consultazione e lettura;
 - gestione e controllo del patrimonio librario del Sistema bibliotecario integrato BI.TO;
 - comunicazioni inerenti i servizi e le attività delle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario integrato BI.TO, erogate tramite mezzi tradizionali o automatizzati, sia analogici che telematici;
 - analisi statistiche su dati aggregati

Basi giuridiche del trattamento dei dati come sopra indicati sono così rappresentate:



CITTÀ DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

- Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n.42/2004),
 - Legge Regionale 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e Regolamento Regionale n.11 del 05 ottobre 2021 (Disciplina delle biblioteche, delle reti e dei sistemi bibliotecari).
 - Il trattamento è finalizzato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Regolamento europeo EU 2016/679, art. 6, par. 1, lett. e).
 - In merito al trattamento dei dati particolari si fa riferimento all'art. 71 bis della Legge sul diritto d'autore (L. 1941 n.633), in relazione alla fruizione del servizio "Libro Parlato".

I dati personali raccolti e trattati per le finalità sopra indicate verranno conservati, in una forma che consente l'identificazione o l'identificabilità dell'interessato fino a 5 anni dall'ultima attività svolta dall'interessato. Successivamente i dati verranno sottoposti a processo di anonimizzazione e conseguente cancellazione la cui tracciabilità è documentata dal sistema.

Resta inteso che sono esclusi dal processo di anonimizzazione e conseguente cancellazione i dati personali degli utenti che abbiano ancora in corso prestiti in corso seppur scaduti, anche dopo i 5 anni dall'ultima attività.

6. Obblighi e responsabilità dei Contitolari del trattamento

6.1. Rispetto dei principi applicabili al trattamento

Nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari del trattamento dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per ottemperare ai propri obblighi e senza violare le disposizioni di legge vigenti, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità e riservatezza dei dati, così come declinati nell’art. 5 del GDPR.

6.2. DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali)

I Contitolari si impegnano ad effettuare una preventiva DPIA (valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali) in relazione alle attività di trattamento nell’ambito del Sistema bibliotecario integrato BI.TO, nell’eventualità in cui le stesse possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in particolare per i soggetti vulnerabili, anche in ragione della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

In particolare, in relazione all'utilizzo del gestionale dell'anagrafica utente e dei prestiti del sistema bibliotecario integrato e del gestionale per i prestiti digitali che verranno messi a disposizione di tutti i Contitolari (Capofila e Aderenti), le Parti concordano sulla necessità di redigere una DPIA ritenendo che i trattamenti di dati personali di cui sono Contitolari possono presentare un "rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche" e sin d'ora, conferiscono l'incarico alla relativa predisposizione al Comune di Torino.

La DPIA dovrà poi essere messa a disposizione di tutti gli altri Contitolari i quali si impegnano a recepire e ad implementare tutte le misure tecniche ed organizzative ai fini della protezione dei dati personali trattati come meglio specificato nel paragrafo 6.7 del presente Accordo.

6.3. Obblighi e responsabilità relativamente alle informazioni e alle comunicazioni fornite agli interessati

I Contitolari si impegnano a fornire ai soggetti interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali che li riguardano in conformità agli artt. 13 e 14 del GDPR, adottando il modello delle *"Informazioni agli Interessati"*, **Allegato 1** al presente atto.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite all'interessato al momento dell'iscrizione al Sistema bibliotecario integrato BI.TO presso una delle biblioteche aderenti.

Le Parti si impegnano, inoltre, a pubblicare le informazioni sui rispettivi siti web istituzionali ed a renderle disponibili presso le sedi.

I Contitolari si impegnano, altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del GDPR a mettere a disposizione dell'interessato - direttamente o tramite pubblicazione sul sito web istituzionale - il contenuto essenziale del presente Accordo, come da **Allegato 2** al presente atto.

6.4. Obblighi e responsabilità relativamente all'esercizio dei diritti degli interessati

Ciascun Contitolare (Capofila o Aderente) è tenuto, in forza dell'articolo 26, comma 3, del GDPR, a fornire riscontro alle istanze di esercizio dei diritti previsti agli art. da 15 a 22 del GDPR presentate dai soggetti interessati ad uno degli indirizzi individuati nel modello delle Informazioni.

Le Parti concordano di affidare il ruolo di punto di contatto per l'esercizio dei diritti degli interessati al Comune di Chieri il quale, ricevuta direttamente oppure attraverso l'inoltro da parte di uno dei Contitolari di una istanza nei termini di legge,



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

si fa carico di riscontrare le richieste degli utenti nel termine previsto dall'art. 12 del GDPR e di compilare e aggiornare il relativo registro delle richieste di esercizio dei diritti.

Contestualmente il Comune di Chieri si impegna a dare comunicazione agli altri Contitolari dei riscontri effettuati e a mettere a disposizione degli stessi il relativo registro, con cadenza semestrale, per i relativi adempimenti.

Le parti precisano che l'iter per il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti viene regolamentato con separata procedura.

6.5. Obblighi e responsabilità relativamente alla nomina dei Responsabili del trattamento

Le Parti convengono che gli accordi di nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che si rendano necessari per l'attuazione del progetto del Sistema bibliotecario integrato BI.TO, vengano sottoscritti da ciascun contitolare firmatario del contratto a cui si riferisce la nomina a trattamento esterno dei dati.

Per garantire uniformità di trattamento, le parti convengono che gli eventuali accordi di nomina a Responsabile del Trattamento vengano sottoscritti utilizzando il modello *"Accordo di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR"* come da **Allegato 3** al presente accordo che ne costituisce parte integrante.

Le parti concordano che ciascun Contitolare Capofila si impegna a tenere e aggiornare il Registro dei responsabili del trattamento della propria Area di riferimento.

6.6. Obblighi in materia di notifica di Data Breach

Nel caso di violazione dei dati personali sulle piattaforme informatiche, per ragioni di efficienza e tempestività di valutazione, le Parti concordano di nominare Fondazione ECM, in qualità di Contitolare delegato a farsi carico di effettuare l'analisi e la valutazione della violazione e a predisporre, ove ritenuto necessario, gli adempimenti di cui agli artt. 33- 34 del GDPR, mettendo a disposizione una proposta di notifica.

In ogni caso la notifica dovrà essere effettuata da tutti i Contitolari Capofila e dai Contitolari Aderenti.

In tutti gli altri casi di violazione dei dati personali diversi dalle piattaforme, le Parti concordano che ciascun Contitolare (Capofila e Aderenti) è tenuto ad informare



CITTA' DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

tempestivamente (verosimilmente entro 24 ore dalla venuta a conoscenza della violazione) gli altri Contitolari Capofila per la valutazione della gravità della violazione e dei connessi adempimenti di cui agli artt. 33-34 del GDPR.

Le Parti e i Contitolari aderenti si impegnano a garantire la massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e sulle libertà degli interessati.

Le parti precisano che l'iter per la gestione del Data Breach viene regolamentato con separata procedura.

6.7. Obblighi in materia di sicurezza

I Contitolari si impegnano ad implementare misure tecniche ed organizzative adeguate, idonee a garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato ai sensi dell'art. 32 del GDPR nonché ad implementare le misure di sicurezza riportate nella DPIA, come da punto 6.2, per i trattamenti dei dati personali oggetto del presente accordo nel rispetto del principio di responsabilizzazione, che evitino rischio di perdita, accesso non autorizzato, modifica non autorizzata, uso illecito e diffusione dei dati personali.

Laddove vengano riscontrate delle criticità, i Contitolari si impegnano a confrontarsi al fine di contenere i rischi con riferimento all'integrità, alla riservatezza e alla disponibilità dei dati oggetto del trattamento.

6.8. Altri obblighi in capo ai Contitolari

Le Parti si impegnano, altresì, per sè e per i propri soggetti espressamente istruiti ed autorizzati al trattamento dei dati personali oggetto del Sistema bibliotecario integrato BI.TO nonché per i Contitolari Aderenti di spettanza a:

- garantire la riservatezza dei dati personali raccolti e trattati per le finalità oggetto del presente accordo;
 - effettuare la revisione e/o l'integrazione e/o l'inserimento delle attività di trattamento dei dati personali oggetto del Sistema bibliotecario integrato BI.TO nel registro delle attività di trattamento che ciascun Contitolare è tenuto a redigere e aggiornare, ai sensi dell'art. 30 del GDPR, e che dovrà essere messo a disposizione, a richiesta, anche agli altri Contitolari;
 - cooperare con l'Autorità di Controllo, mettendo a disposizione i registri delle attività di trattamento, laddove richiesto.

Resta inteso che ogni singolo Contitolare (Capofila e/o Aderente) è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti privacy necessari (ad. es: le nomine ad autorizzati



CITTÀ DI TORINO



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TOBINENSE

etc..), non specificati all'interno del presente accordo di Contitolarità, assumendosene così l'esclusiva responsabilità in caso di omissione.

7. Durata dell'accordo

Il presente accordo di contitolarità acquista efficacia al momento della sottoscrizione tra le Parti e avrà durata pari a quella della Convenzione istitutiva di BI.TO e suoi successivi ed eventuali rinnovi.

8. Rapporti tra Contitolari Capofila e soggetti aderenti a BITO

Le Parti in qualità di Contitolari Capofila si impegnano a raccogliere e conservare gli atti di adesione dei nuovi enti aderenti a BI.TO, ai quali sarà allegato come parte integrante il presente accordo di contitolarità e la DPLA sul trattamento.

Le Parti si impegnano a trasmettere e comunicare il presente accordo di contitolarità ai soqgetti facenti parte delle rispettive ACT.

9. Disposizioni finali e di rinvio

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente accordo è ammessa soltanto con il consenso scritto di tutti i Contitolari Capofila. I Contitolari Capofila si impegnano a comunicare a tutti gli altri Enti Aderenti le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo.

Resta inteso che qualsiasi modifica e/o integrazione al presente accordo, una volta sottoscritta, diventa parte integrante dello stesso.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Allegato 1

Informativa sul trattamento dei dati personali

Sistema bibliotecario integrato BI.TO

(ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR)

1. Chi tratta i tuoi dati? – Contitolari del trattamento

I tuoi dati personali sono trattati da un insieme di soggetti pubblici che, congiuntamente, determinano finalità e mezzi del trattamento. Tali soggetti, definiti **Contitolari del trattamento**, cooperano nella realizzazione e gestione del Sistema Bibliotecario Integrato BI.TO, in base a un accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

I **Contitolari Capofila** sono:

- **Città di Torino** – Via Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino
- **Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana (ECM)** – Piazza della Libertà, 4 – 10036 Settimo Torinese
- **Comune di Chivasso** – Piazza C.A. Dalla Chiesa, 8 – 10034 Chivasso
- **Comune di Chieri** – Via Palazzo di Città, 10 – 10023 Chieri
- **Comune di Moncalieri** – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 10024 Moncalieri
- **Comune di Beinasco** – Piazza Alfieri, 7 – 10092 Beinasco
- **Comune di Collegno** – Piazza del Municipio, 1 – 10093 Collegno

I **Contitolari Aderenti** sono le biblioteche e i comuni aderenti alle rispettive Aree di Cooperazione Territoriale (ACT) del Sistema SBAM e della Città di Torino. Una lista completa dei soggetti aderenti è disponibile presso le sedi e i siti web dei Contitolari Capofila, sito Catalogo OPAC BI-TO

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I tuoi dati personali sono trattati per:

- L'iscrizione al Sistema Bibliotecario Integrato BI.TO e la fruizione dei suoi servizi (prestito cartaceo e digitale, consultazione, lettura, ecc.)
- La gestione e il controllo del patrimonio librario del sistema
- Comunicazioni relative a servizi e attività delle biblioteche aderenti
- Analisi statistiche su dati aggregati

La base giuridica del trattamento è costituita da:

- L'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR)
- Normativa nazionale e regionale di settore:
 - D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali)
 - L.R. 11/2018 e Reg. Reg. 11/2021 del Piemonte
 - L. 633/1941, art. 71-bis (per i dati relativi al servizio "Libro Parlato")

3. Quali dati trattiamo?

I dati personali trattati includono:

- **Dati anagrafici:** nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.
- **Dati di contatto:** email, telefono
- **Dati particolari** (solo se strettamente necessario): ad es. certificazioni di disabilità per accedere a specifici servizi (es. "Libro Parlato")
- **Dati sulla composizione familiare, l'occupazione e gli interessi**, ove rilevanti ai fini del servizio
- **Dati di navigazione:** apertura/chiusura sessione e identificativo utente per accesso ai servizi digitali o Wi-Fi

4. Chi sono gli interessati?

Gli interessati sono gli **utenti (maggiorenni e minorenni)** delle biblioteche aderenti al sistema BI.TO.

5. Modalità del trattamento e misure di sicurezza

I tuoi dati sono trattati con strumenti informatici e manuali da personale autorizzato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e riservatezza.

I Contitolari hanno adottato **misure tecniche e organizzative adeguate** per proteggere i dati personali, come stabilito dall'art. 32 del GDPR. Per i trattamenti più a rischio (es. uso del gestionale anagrafico e prestiti digitali) è stata predisposta una **Valutazione d'Impatto (DPIA)**, i cui risultati e le relative misure sono condivisi tra i Contitolari.

6. Quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

I dati sono conservati per **5 anni dall'ultima attività dell'utente** (ad esempio un prestito o un accesso al servizio).

Al termine del periodo, i dati sono **anonimizzati**, fatta eccezione per gli utenti che abbiano ancora prestiti in corso, anche se scaduti.

7. Uso del servizio internet nelle biblioteche

Per quei servizi che prevedono postazioni internet pubbliche:

- L'utente accede tramite credenziali personali
- Le sessioni sono limitate (numero, durata) come stabilito da ciascuna biblioteca aderente
- Al termine della sessione, i dati della sessione vengono automaticamente cancellati dalla postazione (documenti temporanei, cache, etc.)

8. Comunicazione e diffusione dei dati

I tuoi dati **non sono oggetto di diffusione**. Potranno essere comunicati a soggetti terzi solo se nominati **Responsabili del trattamento** (es. fornitori di software gestionali), sulla base di specifici contratti conformi all'art. 28 del GDPR.

9. Esercizio dei diritti da parte dell'interessato

Hai il diritto di:

- Accedere ai tuoi dati
- Richiederne la rettifica o la cancellazione
- Chiedere la limitazione del trattamento o opporsi allo stesso
- Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Punto di contatto designato per l'esercizio dei diritti:

Comune di Chieri – Responsabile del trattamento per l'esercizio dei diritti
protocollo@comune.chieri.to.it

Il Comune di Chieri gestisce le richieste per conto di tutti i Contitolari del trattamento. Puoi rivolgerti anche a qualsiasi altra biblioteca del sistema BI.TO.

10. DPO (Responsabile Protezione Dati)

Ciascun Contitolare ha nominato un proprio DPO. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua biblioteca o consultare i siti web istituzionali dei Contitolari Capofila.

11. Data breach / violazioni

In caso di violazione dei dati personali:

- I vari Contitolari cooperano per l'analisi e la valutazione del rischio
- Fondazione ECM ha un ruolo delegato per predisporre la proposta di notifica agli interessati e all'autorità (artt. 33-34 GDPR)
- Tutti i Contitolari, Capofila e Aderenti, sono informati tempestivamente

11. Dati di contatto

Per ulteriori informazioni puoi consultare:

- Il sito istituzionale dei singoli Comuni/Contitolari Capofila
- Le sedi fisiche delle biblioteche aderenti
- L'informativa completa e il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarietà (pubblicato sul sito)
- È possibile consultare la DPIA, il registro delle attività di trattamento e il modello di nomina dei Responsabili

Allegato 2

ESTRATTO DELL'ACCORDO DI CONTITOLARITA' ex art. 26 del GDPR
per il trattamento dei dati personali derivanti dalla collaborazione per la realizzazione del Sistema bibliotecario integrato "BI.TO" della rete delle biblioteche pubbliche aderenti allo SBAM e del Sistema bibliotecario urbano di Torino

TRA

- La **Città di Torino** (d'ora in avanti Città), con sede legale in Torino, Via Palazzo di Città n.1, rappresentata dalla Dirigente della Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche, in qualità di Designata in forza di Decreto Sindacale (Prot. n.2567 del 17.05.2022) in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Urbano centro (ACT Urbano centro) e delle biblioteche civiche torinesi delle quali rappresenta il contitolare capofila

- CONTITOLARE CAPOFILA-

E

- La **Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana (di seguito Fondazione ECM)**, con sede legale in Settimo Torinese, Piazza della Libertà 4, rappresentato dal suo legale rappresentante pro tempore Silvano Pietro Rissio, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Nord-Est di SBAM (ACT Nord-Est) e degli Enti dei quali la Fondazione ECM rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Brandizzo, Comune di Castiglione Torinese, Comune di Gassino Torinese, Comune di Leini, Comune di Lombardore, Comune di San Benigno Canavese, Comune di San Maurizio Canavese, Comune di San Mauro Torinese, Comune di San Raffaele Cimena, Comune di Volpiano, Istituto di Istruzione Superiore Settimo Torinese

- CONTITOLARE CAPOFILA-

E

- Il **Comune di Chivasso**, con sede legale in Chivasso - Piazza C. A. Dalla Chiesa, 8 , rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore il Sindaco Claudio Castello, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Est di SBAM (ACT Est) e degli Enti dei quali il Comune di Chivasso rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Brozolo, Comune di Brusasco, Comune di Casalborgone, Comune di Castagneto Po, Comune di Cavagnolo, Comune di Foglizzo, Comune di Lauriano, Comune di Montanaro, Comune di Monteu da Po, Comune di San Sebastiano da Po, Comune di Verrua Savoia, Comune di Verolengo

-CONTITOLARE CAPOFILA-

E

- Il **Comune di Chieri**, con sede legale in Via Palazzo di Città, n. 10 - 10023 Chieri (TO) rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore Sindaco Alessandro Sicchiero, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione

Sud-Est di SBAM (ACT Sud-Est) e degli Enti dei quali il Comune di Chieri rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Andezeno, Comune di Baldissero Torinese, Comune di Cambiano, Comune di Montaldo Torinese, Comune di Pecetto Torinese, Comune di Pino Torinese, Comune di Pralormo, Comune di Riva presso Chieri

- CONTITOLARE CAPOFILA-

E

- Il **Comune di Moncalieri**, con sede legale in Moncalieri, Piazza Vittorio Emanuele II, 1, rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore il sindaco Paolo Montagna, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Sud-Ovest di SBAM (ACT Sud-Ovest) e degli Enti dei quali il Comune di Moncalieri rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Candiolo, Comune di Carignano, Comune di Carmagnola, Comune di Castagnole Piemonte, Comune di La Loggia, Comune di Lombriasco, Comune di Nichelino, Comune di None, Comune di Pancalieri, Comune di Piobesi, Comune di Poirino, Comune di Santena, Comune di Trofarello, Comune di Villastellone, Comune di Vinovo, Comune di Virle Piemonte

-CONTITOLARE CAPOFILA-

E

- Il **Comune di Beinasco**, con sede legale in Beinasco, in Piazza Alfieri, 7, rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore il sindaco Daniel Cannati, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Ovest di SBAM (ACT Ovest) e degli Enti dei quali il Comune di Beinasco rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Bruino, Comune di Giaveno, Comune di Orbassano, Comune di Piossasco, Comune di Rivalta di Torino, Comune di Sangano, Comune di Villarbasse, Comune di Volvera, Biblioteca della Regione Piemonte, Biblioteca dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano

- CONTITOLARE CAPOFILA-

E

- Il **Comune di Collegno**, con sede legale in Piazza del Municipio, 1 10093 Collegno, rappresentato dal suo legale rappresentante pro tempore il Sindaco Matteo Cavallone, in rappresentanza dell'Area di Cooperazione Nord-Ovest di SBAM (ACT Nord-Ovest) e degli Enti dei quali il Comune di Collegno rappresenta il Contitolare Capofila: Comune di Alpignano, Comune di Avigliana, Comune di Buttiglier Alta, Comune di Caselette, Comune di Druento, Comune di Givoletto, Comune di Grugliasco, Comune di La Cassa, Comune di Pianezza, Comune di Rivoli, Comune di Rosta, Comune di San Gillio, Comune di Venaria Reale

- CONTITOLARE CAPOFILA-

- In data 14/12/2023 il Comune di Torino e i Comuni di Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana di Settimo Torinese (di seguito Fondazione ECM) hanno sottoscritto la convenzione prot. 2402 della Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana per la progettazione operativa del coordinamento e integrazione dei propri sistemi bibliotecari che, nel loro insieme, acquisiscono la denominazione provvisoria di Biblioteche Integrate del Torinese - BI.TO, come da comunicazione prot. 5204 del 16/10/2024 del Comune di Torino.
- L'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali prevede la possibilità che due o più titolari del trattamento dei dati personali condividano, come Contitolari, le finalità e le modalità del trattamento stesso.

L'accordo di contitolarità per il trattamento dei dati, sottoscritto tra le parti come sopra individuati, in data 12 / 09 / 2025 stabilisce le finalità e la base giuridica del trattamento e disciplina le responsabilità dei Contitolari in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare relativamente:

- alle informazioni e alle comunicazioni da fornire agli Interessati;
- alle modalità di esercizio dei diritti, prevedendo un punto di contatto indicato in informativa rilasciata (Comune di Chieri: protocollo@comune.chieri.to.it), per agevolarne l'esercizio e per fornire il riscontro entro le tempistiche previste dal Regolamento (UE) 2016/679;
- alla sicurezza dei dati, condividendo misure tecniche ed organizzative adeguate;
- alla gestione dei data breach e degli adempimenti conseguenti, ivi compresa la notifica delle eventuali violazioni di dati all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo l'obbligo per tutti i Contitolari di adempiere alle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Accordo di contitolarità ha durata pari a quella della Convenzione istitutiva di BI.TO e suoi successivi ed eventuali rinnovi.

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

Accordo tra Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679
tra:

E

di seguito anche definite "Parti"

Sommario	
Premesse	3
Clausole contrattuali	3
Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione	3
Clausola 2 - Invariabilità delle Clausole	3
Clausola 3 - Interpretazione	3
Clausola 4 - Gerarchia	4
Clausola 5 - Descrizione del trattamento	4
Clausola 6 - Obblighi delle parti	4
Clausola 7 - Assistenza al titolare del trattamento	7
Clausola 8 - Notifica di una violazione dei dati personali	7
Clausola 9 - Inosservanza delle Clausole contrattuali e risoluzione	8
ALLEGATO I: ELENCO DELLE PARTI	10
ALLEGATO II: DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO	11
ALLEGATO III: MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI	12
ALLEGATO IV: ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO	20

Premesse

- (a) Le presenti clausole contrattuali disciplinano le istruzioni in tema di protezione dei dati personali concordate tra le parti di cui all'allegato I a seguito della sottoscrizione del contratto _____
(*NB indicare l'oggetto e gli estremi del contratto*).
- (b) Le presenti clausole contrattuali replicano fedelmente lo standard approvato dalla Commissione Europea con la [Decisione di esecuzione \(UE\) 2021/915 del 4 giugno 2021](#), integrato con previsioni autorizzate dalle [FAQ](#) pubblicate a corredo.

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

- (c) In data _____ il Comune di Torino, la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana (di seguito Fondazione ECM), il Comune di Chivasso, il Comune di Chieri, il Comune di Moncalieri, il Comune di Beinasco e il Comune di Collegno hanno sottoscritto un Accordo di contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), per il trattamento dei dati personali derivanti dalla realizzazione del Sistema bibliotecario integrato "BI.TO" della rete delle biblioteche pubbliche aderenti allo SBAM e del Sistema bibliotecario urbano di Torino
- (d) all'art. 6.5 del predetto accordo di contitolarità, i Contitolari, come sopra individuati, hanno stabilito espressamente che gli accordi di nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che si rendano necessari per l'attuazione del progetto del Sistema bibliotecario integrato BI.TO, vengano sottoscritti da ciascun Contitolare firmatario del contratto a cui si riferisce la nomina a responsabile del trattamento, utilizzando un modello condiviso
- (e) nel rispetto della clausola di cui all'art. 6.5 dell'accordo di contitolarità, il Titolare come sopra individuato, nella sua qualità di Contitolare, sottoscrive il presente accordo di nomina a Responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del GDPR
- (f) Il Responsabile di cui sopra, già individuato dal Titolare per requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità per il trattamento dei dati oggetto del presente atto, si impegna a rispettare le presenti clausole contrattuali anche nei confronti di tutti i Contitolari di cui all'accordo di contitolarità sopra indicato.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate, si impegnano ed obbligano a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679 nonché ad osservare le seguenti disposizioni:

SEZIONE I

Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione

- (a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito "Clausole") è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (si seguito solo "GDPR").
- (b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti Clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4 del GDPR.
- (c) Le presenti Clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

- (d) Gli allegati da I a IV (quest'ultimo quando previsto) costituiscono parte integrante delle clausole.
- (e) Le presenti Clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del GDPR.
- (f) Le presenti Clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del GDPR.

Clausola 2 - Invariabilità delle Clausole

- a. Le Parti si impegnano a non modificare le presenti Clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b. Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilità nelle presenti Clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicono, direttamente o indirettamente, le presenti Clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3 - Interpretazione

- (a) Quando le presenti Clausole contrattuali utilizzano i termini definiti nel GDPR, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- (b) Le presenti Clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del GDPR.
- (c) Le presenti Clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal GDPR, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 - Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti Clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti Clausole.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 5 - Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

Clausola 6 - Obblighi delle parti

6.1. Istruzioni

- (a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vietи per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate con addendum contrattuali o via e-mail tra le parti.
- (b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

6.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

6.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

6.4. Sicurezza del trattamento

- (a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali o "data breach"). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- (b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

6.5. Categorie particolari di dati personali

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("categorie particolari di dati personali" o "dati sensibili"), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari, come indicato nell'allegato II.

6.6. Documentazione e rispetto

- (a) Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti Clausole.
- (b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti Clausole.
- (c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti Clausole e che derivano direttamente dal GDPR. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti Clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- (d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e sono effettuate con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza creare intralcio all'operatività del responsabile del trattamento, e i relativi costi saranno sostenuti dal titolare del trattamento.
- (e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente Clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

6.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- (a) Il Responsabile del trattamento non può subcontrattare a un sub-responsabile del trattamento i dati personali da effettuare per conto del

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 gg prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento figura nell'allegato IV. Le parti tengono aggiornato tale allegato.

- (b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti Clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti Clausole e del GDPR.
- (c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- (d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- (e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

6.8. Trasferimenti internazionali

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

- (a) Qualunque eventuale trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento (o del sub-responsabile del trattamento) è effettuato soltanto quando previsto e consentito dal contratto di cui in premissa, secondo le modalità ivi indicate e comunque su istruzione documentata del Titolare del trattamento, o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e, comunque, in tutti i casi, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679.
- (b) In ogni caso, nelle attività di trattamento oggetto del presente Accordo sono esclusi i trasferimenti al di fuori dello spazio europeo.

Clausola 7 - Assistenza al titolare del trattamento

- (a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- (b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- (c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della Clausola 7, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 1. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali ("valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" o "DPIA") qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 2. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 3. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 4. gli obblighi di cui all'articolo 32 GDPR.

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

(d) Le Parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 8 - Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

8.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- (a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- (b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, GDPR devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - (1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - (2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - (3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

(d) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 GDPR, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notizia al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, il quale, in qualità di Contitolare dell'accordo di contitolarità di cui sopra, dovrà procedere senza alcun ritardo a darne tempestiva comunicazione a Fondazione ECM secondo quanto previsto dall'art. 6.6 dell'accordo di contitolarità. La notizia contiene almeno:

- (a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- (b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- (c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le Parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 GDPR.

SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 9 - Inosservanza delle Clausole contrattuali e risoluzione

- (a) Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti Clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti Clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti Clausole.
- (b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti Clausole qualora:
 - (1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti Clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

- (2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti Clausole o gli obblighi che gli incombano a norma del GDPR;
- (3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità alle presenti Clausole o al GDPR.
- (c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti Clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della Clausola 6.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- (d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti Clausole.
- (e) Il responsabile del trattamento risponde, ai sensi di legge, dei danni provocati in conseguenza della violazione, anche da parte dei sub-responsabili del trattamento a cui è ricorso, degli obblighi incombenti in forza del presente Accordo e della normativa vigente.
- (f) Ogni comunicazione tra le Parti di cui alle presenti Clausole dovrà essere trasmessa al referente della controparte indicato nell'allegato I.
- (g) Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra Parte il cambiamento di dati di contatto di cui all'allegato I.
- (h) Le parti concordano nel ritenere pienamente valide ed applicabili le disposizioni delle presenti Clausole ad ogni ulteriore e successiva attività di trattamento di dati personali condotta dal responsabile del trattamento in nome e per conto del titolare del trattamento; ferma restando la coerenza con quanto indicato negli allegati I, II e III, i quali dovranno essere modificati/integrati dal titolare qualora le nuove attività di trattamento lo richiedano.

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

ALLEGATO I: ELENCO DELLE PARTI

Titolare/i del trattamento (*identità e dati di contatto del/dei titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati*)

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Nome e cognome del
Legale Rappresentante _____

Nome, qualifica
e dati di contatto del DPO
ove nominato, e/o
del referente privacy _____

Responsabile/i del trattamento (*identità e dati di contatto del/dei responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati*)

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Nome e cognome del
Legale Rappresentante _____

Nome, qualifica
e dati di contatto del DPO
ove nominato, e/o
del referente privacy _____

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

ALLEGATO II: DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

(A mero titolo esemplificativo:

- Utenti maggiorenni e minorenni delle Biblioteche del sistema bibliotecario integrato BI.TO.*
- Ecc.)*

Categorie di dati personali trattati:

A mero titolo esemplificativo:

- Dati anagrafici: nome, cognome*
- Dati anagrafici: data e luogo di nascita*
- Dati anagrafici: indirizzo*
- Dati relativi alle sessioni di navigazione: identificativo utente, apertura e chiusura sessione*
- Abitudini*
- Ecc.*

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari:

A mero titolo esemplificativo:

- dati relativi alla salute: attestazioni di disabilità (in relazione al servizio "LibroParlato")*
- Ecc.*

Natura del trattamento

NB Indicare la natura del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare.

Finalità del trattamento dei dati

Indicare le finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento.

F. Durata delle attività di trattamento:

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

ALLEGATO III: MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Esempi di possibili misure:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione
- misure di protezione dei dati durante la conservazione
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati
- misure per garantire la registrazione degli eventi
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti
- misure per garantire la minimizzazione dei dati
- misure per garantire la qualità dei dati
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati
- misure per garantire la responsabilità
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

ALLEGATO IV: ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

NOTA ESPLICATIVA:

Questo allegato deve essere compilato in caso di autorizzazione preliminare specifica dei sub-responsabili del trattamento (clausola 6.7 lettera a)

Il Titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso al/ai seguente/i sub-responsabili del trattamento:

1.

Ragione sociale

Indirizzo

Nome e cognome del
Legale Rappresentante

Nome, qualifica
e dati di contatto del DPO
ove nominato, e/o
del referente privacy

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub- responsabili del trattamento):

2.

Ragione sociale

Indirizzo

Nome e cognome del
Legale Rappresentante

Allegato 3 all'Accordo di contitolarità BI.TO- Accordo tra Titolare e Responsabile

Nome, qualifica
e dati di contatto del DPO
ove nominato, e/o
del referente privacy

CONVENZIONE

Tra il Comune di Torino e i Comuni di Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e con la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana di Settimo Torinese per la progettazione operativa del coordinamento e integrazione dei propri sistemi bibliotecari che, nel loro insieme, acquisiscono la denominazione provvisoria di Sistema Bibliotecario Integrato dell'Area Metropolitana Torinese (SBIAM-TO).

L'anno ..., il giorno ... del mese di ...

Richiamati i principi, obiettivi, impegni e compiti delle biblioteche pubbliche, come espressi nel Manifesto IFLA-UNESCO delle biblioteche pubbliche 2022 e nella Carta di Milano delle Biblioteche;

Viste le norme di riferimento per i Sistemi Bibliotecari e singole biblioteche, e in particolare il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e la Legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura);

PREMESSO CHE

- In data 16/02/2004, con Deliberazione di Giunta regionale n. 59-11775, è stato istituito il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino e ne è stata definita l'articolazione in sei aree di cooperazione territoriale (ACT), individuando in ciascuna area i comuni ad essa appartenenti e le biblioteche polo d'area, come di seguito indicato:

ACT	BIBLIOTECA POLO	COMPOSIZIONE	DISTRETTI SCOLASTICI
Centro	Biblioteca civica di Torino	Sistema Bibliotecario Urbano di Torino	Da 1 a 23
Nord-Est	Biblioteca civica di Settimo Torinese	31 biblioteche	27, 28, 29, 39
Sud-Est	Biblioteca civica di Chieri	17 biblioteche	29, 3
Nord-Ovest	Biblioteca civica di Collegno	12 biblioteche	24, 25, 26
Ovest	Biblioteca civica di Beinasco	13 biblioteche	25, 34, 35
Sud-Ovest	Biblioteca civica di Moncalieri	15 biblioteche	31, 32, 33

- In data 17/02/2005 è stato sottoscritto il “Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e i Comuni di Beinasco, Chieri, Collegno, Moncalieri e Settimo, titolari delle biblioteche polo delle rispettive Aree di cooperazione territoriale, per l'avvio del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino”;
- In data 23/01/2007, con Deliberazione G.C. n. 21, il Comune di Settimo ha affidato la gestione della biblioteca civica alla Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana (di seguito Fondazione ECM), compresa la titolarità della biblioteca polo dell'area di cooperazione territoriale Nord-Est;

- In data 19/06/2017 la Deliberazione della Giunta regionale n. 25-5203 modifica l'articolazione territoriale dello SBAM di cui alla D.G.R. 59-11775 del 16/02/2004 e istituisce l'Area di Cooperazione Territoriale Est avente come polo la Biblioteca civica di Chivasso e comprendente i Comuni, precedentemente appartenenti alla ACT Nord-Est, di seguito elencati: Brusasco, Brozolo, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Foglizzo, Lauriano, Montanaro, Monte da Po, Rivalba, Rondissone, San Sebastiano da Po, Sciolze, Torrazza, Verolengo, Verrua Savoia;
- In data 01/08/2018 è stata promulgata la Legge della Regione Piemonte n. 11 recante disposizioni coordinate in materia di cultura, che stabilisce, all'art. 22, che "La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche";
- In data 20/05/2019 la Regione Piemonte, i Comuni di Torino, Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e Fondazione ECM hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la costituzione di un coordinamento fra il Sistema Bibliotecario Urbano della Città di Torino e il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese, che si impegna a promuovere la cooperazione interistituzionale e la sperimentazione di nuove forme di gestione associata dei servizi bibliotecari, al fine di favorire una futura integrazione;
- In data 05/10/2021 è stato promulgato il Regolamento regionale n. 11 (Disciplina delle biblioteche, delle reti e dei sistemi bibliotecari in attuazione dell'articolo 22 comma 4 della Legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 - Disposizioni coordinate in materia di cultura);
- In data 03/03/2023 è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni di Beinasco, Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e con la Fondazione ECM di Settimo Torinese per la gestione e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino che prevede, fra le altre cose, l'auspicio di sottoscrivere una convenzione con il Comune di Torino per una riorganizzazione unitaria e coordinata dei due sistemi bibliotecari;

RITENUTO OPPORTUNO

procedere alla stipula di una convenzione per la progettazione operativa del coordinamento e integrazione del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese e Sistema Bibliotecario Urbano di Torino,

TRA

- Comune di Torino (CF/P.IVA 00514490010) rappresentato da ..., nato/a a ... il ..., e domiciliato/a ai fini della presente intesa presso la sede comunale in Piazza Palazzo di Città 1,
- Il Comune di Beinasco (CF/P.IVA 02042100012), in qualità di ente titolare della biblioteca polo dell'Area di Cooperazione Territoriale Ovest, rappresentato da ..., nato/a ... il ... e domiciliato/a ai fini della presente intesa, presso la sede comunale di Beinasco, in Piazza Alfieri 7;
- Il Comune di Chieri (CF 82000210011, P.IVA 01131200014), in qualità di ente titolare della biblioteca polo dell'Area di Cooperazione Territoriale Sud

Est, rappresentato da ..., nato/a a ... il ... e domiciliato/a ai fini della presente intesa presso la sede comunale di Chieri, in via Palazzo di Città 10;

- Il Comune di Chivasso (CF 82500150014, P.IVA 01739830014), in qualità di ente titolare della biblioteca polo dell'Area di Cooperazione Territoriale Est, rappresentato da ..., nato/a ... il ... e domiciliato/a ai fini della presente intesa presso la sede comunale di Chivasso, in Piazza C. Alberto Dalla Chiesa 8;
- Il Comune di Collegno (CF 00524380011), in qualità di ente titolare della biblioteca polo dell'Area di Cooperazione Territoriale Nord-Ovest, rappresentato da Francesco Casciano nato/a am Torino il ... e domiciliato/a ai fini della presente intesa presso la sede comunale di Collegno, in Piazza del Municipio 1;
- Il Comune di Moncalieri (CF/P.IVA 01577930017), in qualità di ente titolare della biblioteca polo dell'Area di Cooperazione Territoriale Sud Ovest, rappresentato da ..., nato/a a ... il ... e domiciliato/a ai fini della presente intesa presso la sede comunale di Moncalieri, in Piazza Vittorio Emanuele II, 2;
- La Fondazione ECM (CF 97679160016, P. IVA 09563430017), in qualità di Biblioteca polo dell'Area di Cooperazione Territoriale Nord-Est, rappresentata da ..., nato/a a ... il ... e domiciliato/a ai fini della presente intesa presso la sede legale della Fondazione a Settimo Torinese, in Piazza della Libertà 4;

Preso atto infine che, con i seguenti atti, è stata approvata la bozza della presente convenzione:

- 1) Comune di Torino, ...
- 2) Comune di Beinasco, ...
- 3) Comune di Chieri, ...
- 4) Comune di Chivasso, ...
- 5) Comune di Collegno, ...
- 6) Comune di Moncalieri, ...
- 7) Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, ...

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Partecipanti e finalità

Il Sistema Bibliotecario Integrato dell'Area Metropolitana Torinese è composto dal Sistema Bibliotecario Urbano di Torino e dal Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese, articolato in Aree di Cooperazione Territoriale (ACT) strutturate secondo le indicazioni della Delibera regionale 59-11775 del 2004 e ss.mm.ii.:

1. Organizzazione, alla data di sottoscrizione del presente documento:

A. **Sistema Bibliotecario Urbano di Torino**, comprende:

- a. **Biblioteca civica Centrale** (biblioteca polo) e le seguenti sedi: Bibliobus (Servizio di biblioteca mobile), Biblioteca musicale Andrea Della Corte, Biblioteca Rita Atria, Biblioteca Dietrich Bonhoeffer, Biblioteca Italo Calvino, Biblioteca Luigi Carluccio, Biblioteca Cascina Marchesa, Biblioteca Francesco Cognasso, Biblioteca Alberto Geisser, Biblioteca

Natalia Ginzburg, Biblioteca Bianca Guidetti Serra, Biblioteca Primo Levi, Biblioteca Don Lorenzo Milani, Biblioteca Alessandro Passerini d'Entrèves, Biblioteca Cesare Pavese, Biblioteca Villa Amoretti, Punto di servizio bibliotecario I ragazzi e le ragazze di Utøya, Mausoleo della Bela Rosin, 3 biblioteche penitenziarie e alcuni punti di prestito;

B. Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese, comprende:

- Area di Cooperazione territoriale **ACT Nord-Est**: comprende le biblioteche di **Settimo Torinese** (biblioteca polo), Brandizzo, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Leini, Lombardore, San Benigno Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Volpiano, Istituto di Istruzione Superiore G. Ferraris di Settimo Torinese, Istituto di Istruzione Superiore 8 Marzo;
- Area di Cooperazione territoriale **ACT Est**: comprende le biblioteche di **Chivasso** (biblioteca polo), Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Foglizzo, Lauriano, Montanaro, Monte da Po, San Sebastiano da Po, Verrua Savoia, Verolengo;
- Area di Cooperazione territoriale **ACT Sud-Est**: comprende le biblioteche di **Chieri** (biblioteca polo), Andezeno, Baldissero Torinese, Cambiano, Montaldo Torinese, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Riva presso Chieri;
- Area di Cooperazione territoriale **ACT Sud-Ovest**: comprende le biblioteche di **Moncalieri** (biblioteca polo), Candiolo, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Nichelino, None, Pancalieri, Piobesi, Poirino, Revigliasco, Santena, Trofarello, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte
- Area di Cooperazione territoriale **ACT Ovest**: comprende le biblioteche di **Beinasco** (biblioteca polo), Bruino, Giaveno, Orbassano, Piossasco, Rivalta Di Torino, Villarbasse, Volvera, Biblioteca della Regione Piemonte, Biblioteca dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga, Sangano;
- Area di Cooperazione territoriale **ACT Nord-Ovest**: comprende le biblioteche di **Collegno** (biblioteca polo), Alpignano, Avigliana, Buttigliera Alta, Caselette, Druento, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale;

come di seguito visualizzato:

ACT	BIBLIOTECA POLO	COMPOSIZIONE
Centro	Biblioteca civica Centrale di Torino	Sistema bibliotecario urbano di Torino
Nord-Est	Biblioteca civica di Settimo Torinese	13 biblioteche
Est	Biblioteca civica di Chivasso	13 biblioteche
Sud-Est	Biblioteca civica di Chieri	9 biblioteche
Sud-Ovest	Biblioteca civica di Moncalieri	18 biblioteche
Ovest	Biblioteca civica di Beinasco	11 biblioteche
Nord-Ovest	Biblioteca civica di Collegno	14 biblioteche

2. Finalità

I sottoscrittori della presente convenzione si pongono l'obiettivo di costituire un Sistema Bibliotecario che si presenti come un'unica grande biblioteca, che metta a disposizione dei cittadini i propri servizi attraverso le singole biblioteche aderenti.

La collaborazione fra le biblioteche dello SBIAM-TO si esplica in un regime di reciprocità attraverso due fasi operative, la prima di analisi e studio e la seconda di coordinamento e integrazione delle attività e servizi condivisi:

Fase 1: analisi e studio:

- a) Studio della governance, dei processi decisionali e dell'infrastruttura economica e organizzativa dei servizi integrati;
- b) Analisi e descrizione dei servizi integrati.

Fase 2: coordinamento e gestione

(Sistema di governance)

- c) L'attivazione di un sistema unico di governance fra i sistemi aderenti;
- d) La gestione coordinata dei servizi bibliotecari;
- e) La messa a disposizione da parte delle biblioteche aderenti di risorse umane e strumentali (p. es. attrezzature, locali), risorse economiche a sostegno di iniziative comuni;

(Catalogo e tessera unica)

- f) La creazione di un catalogo unico del Sistema che consenta una puntuale informazione sul patrimonio librario e documentale posseduto dalle biblioteche;
- g) L'adozione di norme comuni per le scelte catalogografiche;
- h) L'adesione a SBN. Per le biblioteche non ancora attive, le procedure di adesione saranno avviate automaticamente dall'ente gestore del polo SBN di riferimento delle biblioteche del SBIAM-TO;
- i) L'attivazione di una tessera unica per tutti gli utenti iscritti dalle biblioteche partecipanti;

(Servizi)

- j) L'adozione di piattaforme integrate per la consultazione e il prestito di pubblicazioni digitali;
- k) L'attivazione di un processo di convergenza dei regolamenti e delle procedure delle biblioteche al fine di armonizzare e uniformare le modalità di prestito, consultazione, fruizione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature;
- l) L'organizzazione e la gestione della circolazione libraria e documentale e una puntuale e capillare attivazione del prestito interbibliotecario;

(Formazione)

- m) La formazione continua e l'adeguamento professionale dei bibliotecari e altro personale specializzato;
- n) L'adeguamento professionale e l'aggiornamento periodico degli operatori e la formazione di base dei volontari;

(Gestione delle raccolte)

- o) La definizione di un comune programma di incremento, revisione e scarto delle raccolte, con eventuale individuazione di specializzazioni delle singole biblioteche per lo sviluppo di particolari settori, anche attraverso l'adozione di comuni documenti d'indirizzo e di metodo;
- p) L'individuazione di forme di coordinamento degli acquisti al fine di un uso ottimale delle risorse;

(Dati e statistiche)

- q) Comuni procedure per l'elaborazione dei dati e la misurazione dei servizi;
- r) La definizione coordinata degli indicatori di sviluppo del Sistema Bibliotecario;
- s) Il mantenimento di una rete informativa integrata tra tutte le biblioteche, che garantisca la gestione automatizzata delle funzioni operative delle singole biblioteche e l'integrazione reciproca dei dati;

(Progetti e attività culturali)

- t) La promozione e il coordinamento di attività culturali e di promozione della lettura;
- u) Il coordinamento per l'attivazione e realizzazione di progetti per la promozione della lettura e la crescita delle competenze informative e digitali;
- v) La partecipazione attiva a progetti e iniziative per la raccolta di fondi, oltreché alla partecipazione congiunta a bandi e concorsi a sostegno delle biblioteche aderenti e delle iniziative comuni;

(Relazioni esterne)

- w) La promozione di un'immagine coordinata dei sistemi bibliotecari anche attraverso la scelta di un logo comune e un piano unitario di comunicazione;
- x) La cooperazione e integrazione con gli altri sistemi bibliotecari della Città Metropolitana di Torino e con gli altri sistemi bibliotecari nazionali, in particolare nell'ambito della Rete delle Reti.

Art. 2 - Compiti degli Enti titolari delle Biblioteche polo d'Area o di SBU

Gli enti titolari della Biblioteche polo si impegnano a:

- a) Favorire la partecipazione delle biblioteche collegate nel percorso di progettazione e integrazione nell'ambito del SBIAM-TO;
- b) Operare in modo tale da permettere alle proprie biblioteche e ai sistemi bibliotecari ad esse afferenti di rispettare i requisiti minimi di funzionamento richiesti dalla Regione Piemonte e dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 3, in particolare per quanto riguarda le indicazioni in merito a incremento delle collezioni, qualifica del personale, orari di apertura e servizi offerti al pubblico;
- c) Provvedono a sostenere il processo di cooperazione con i sistemi bibliotecari, in particolare con quelli aderenti alla "Rete delle reti".

Art. 3 - Comitato di Indirizzo

La consultazione e la partecipazione degli enti convenzionati all'amministrazione del Sistema si realizza mediante il "Comitato di Indirizzo" che è composto dai legali rappresentanti degli enti aderenti o dai loro delegati e, con funzione consultiva e senza diritto di voto, dal Comitato Tecnico del SBIAM-TO di cui all'art. 4.

Spetta al Comitato di Indirizzo:

- a) Definire le linee d'indirizzo del sistema bibliotecario;
- b) Condividere obiettivi di sviluppo e forme di cooperazione con enti e istituzioni di ambito regionale, nazionale o internazionale;
- c) Valutare la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi di cui ai punti precedenti, in base alla relazione predisposta dal Comitato Tecnico;
- d) Definire quali attività siano da considerarsi di rilevanza comune per tutte le biblioteche del SBIAM-TO;
- e) Approvare, in accordo con la Regione Piemonte, l'adesione a SBIAM-TO di biblioteche pubbliche e private non previste dalla DGR n. 59-11775 del 16 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e individuare di volta in volta la biblioteca polo delegata alla sottoscrizione degli atti previsti per conto del SBIAM-TO;
- f) Nominare, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, uno o più portavoce dello SBAM per la partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali sui temi della presente convenzione;
- g) Sottoporre le proprie decisioni, dove necessario, alle Giunte comunali del SBIAM-TO o altri organi competenti.

Il Comitato di Indirizzo assume decisioni mediante l'adozione di atti collegiali; per la validità delle sedute deliberative è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno, di norma entro il mese di aprile, ed è convocata dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti, anche se privi di diritto di voto.

Nel corso della prima seduta il Comitato di Indirizzo elegge un/una Presidente con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Il/la Presidente rimane in carica fino a scadenza della presente convenzione e decade in caso di dimissioni volontarie o di sfiducia da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Il/la Presidente ha il compito di convocare il Comitato di Indirizzo, di coordinarne i lavori e di rappresentare lo SBIAM-TO negli incontri istituzionali.

Art. 4 - Comitato Tecnico

Le biblioteche polo di SBIAM-TO istituiscono il Comitato Tecnico del sistema bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese, costituita dai responsabili delle biblioteche polo d'area e di SBU o loro delegati.

Su specifici argomenti e progetti il Comitato Tecnico può essere integrato da rappresentanti di altre biblioteche dello SBIAM-TO o di altri enti, oppure da professionisti di settore selezionati in base alle specifiche competenze.

Il Comitato Tecnico si riunisce almeno quattro volte l'anno, in presenza o in modalità telematica. In caso di votazione, ogni area del SBIAM-TO può esprimere un solo voto.

È compito del Comitato Tecnico:

- a) Coordinare ed armonizzare le attività delle biblioteche del Sistema al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1;
- b) Definire e sviluppare strategie d'intervento che riguardino il coordinamento e l'integrazione del Sistema;
- c) Elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi del Sistema;
- d) Attuare le proposte del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 3;
- e) Coordinare le attività di rilevanza comune, di cui all'art. 6.

Il Comitato Tecnico assume decisioni mediante l'adozione di atti collegiali, da approvarsi a maggioranza dei presenti; per la validità di queste sedute è necessaria la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 5 - Compiti delle biblioteche polo d'Area

Le biblioteche polo d'Area, per le rispettive aree di coordinamento, provvedono a:

- a) Promuovere la partecipazione attiva delle biblioteche collegate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1;
- b) Coordinare le attività di Sistema indicate all'art. 1;
- c) Definire un piano annuale di attività, concordato in sede di Comitato Tecnico, per la richiesta di contributi alla Regione Piemonte o altri soggetti finanziatori;
- d) Gestire, anche dal punto di vista amministrativo, la realizzazione di quanto previsto nel piano di attività provvedendovi direttamente o affidando l'attuazione di parti specifiche ad altre biblioteche di ACT o del Sistema Bibliotecario Urbano;
- e) Coordinare la rilevazione statistica al fine di monitorare il funzionamento delle biblioteche sulla base dei parametri definiti dal Comitato Tecnico.

Le biblioteche polo perseguono gli interessi generali del Sistema bibliotecario ed anche le istanze delle biblioteche aderenti. Al fine di valorizzare gli apporti di ciascuna biblioteca possono essere istituiti gruppi di lavoro all'interno di ogni singola area di cooperazione territoriale, sistema urbano o per l'intero Sistema, secondo modalità definite in sede di Comitato Tecnico e dalla Regione Piemonte.

Art. 6 - Attività di rilevanza comune

In particolari circostanze, al fine di ottimizzare le attività o i servizi di Sistema, il Comitato Tecnico SBIAM-TO ha la facoltà di individuare e di attribuire a biblioteche singole o a gruppi di biblioteche particolari incarichi organizzativi e gestionali, con contestuale definizione delle risorse necessarie e modalità di pagamento.

Gli atti amministrativi per le attività di rilevanza comune, comprese gare e indagini di mercato, sono a carico degli enti cui è affidata l'attività comune; in tale caso, salvo diversi accordi, l'Ente individuato per la gestione del singolo incarico avrà il compito della rappresentanza unica nelle procedure di gara, mentre la stipula dei successivi contratti avverrà direttamente con i soggetti destinatari dei servizi/forniture.

Le parti convengono che, laddove sia possibile nel rispetto dei regolamenti contabili delle singole amministrazioni, gli effetti derivanti da gare per la fornitura di beni e/o servizi possano essere utilizzate da tutti gli Enti che hanno aderito alle singole procedure prima della loro indizione, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti in vigore.

Art. 7 - Rapporti con la Regione Piemonte

La Legge regionale 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) stabilisce fra le altre cose che:

- Art. 4. (Funzioni della Regione) La Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori [...];
- Art. 22. (Reti e sistemi bibliotecari) [...] La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche.

Le biblioteche polo del SBIAM-TO lavorano in collaborazione con gli uffici regionali competenti per ciò che riguarda l'innovazione tecnologica, la realizzazione del sistema informativo (sito web, catalogo e servizi connessi) e l'organizzazione delle proprie aree.

Le biblioteche polo del SBIAM-TO sottopongono annualmente i propri piani di attività alla valutazione della Regione, al fine dell'erogazione dei contributi di cui alla Legge regionale 11/2018 e il Regolamento regionale 11/2021.

Art. 8 - Funzionamento

Al funzionamento del SBIAM-TO si provvede tramite:

1. Risorse umane, strumentali e servizi:

- Risorse di ciascuna biblioteca aderente al sistema per servizi sul proprio territorio;
- Risorse delle biblioteche polo d'area o delle biblioteche aderenti per la realizzazione di servizi su tutta l'area o tutto il sistema;

2. Risorse finanziarie, distinte in:

2.1 Contributi fissi: contributi regionali erogati alle ACT, al Sistema Bibliotecario Urbano o a singole biblioteche in base alla Legge regionale 11/2018.

2.2 Contributi aggiuntivi

- Contributi erogati dagli enti titolari delle biblioteche aderenti al SBIAM-TO per garantire miglioramenti dei servizi;

- Contributi erogati dalla Regione Piemonte per la realizzazione di progetti speciali.

2.3 Altre entrate

- Sponsorizzazioni e attività di fundraising;
- Progetti e bandi regionali, nazionali, europei o di enti privati;
- Contributi vari.

A fronte di specifiche attività individuate nel piano annuale di attività, è data facoltà agli enti titolari di biblioteca polo di erogare specifici servizi o devolvere le somme necessarie ad altro ente del SBIAM-TO, ferma restando da parte di quest'ultimo l'obbligatorietà della rendicontazione.

Art. 9 - Servizi

Annualmente il Comitato Tecnico SBIAM-TO definisce quali servizi integrati abbiano priorità in base alle risorse finanziarie di cui all'art. 8, secondo il seguente elenco:

1. Catalogo e tessera unica;
2. Sistema di governance del nuovo sistema bibliotecario
3. Circolazione libraria e coordinamento dei servizi;
4. Coordinamento degli acquisti di pubblicazioni cartacee e digitali;
5. Formazione del personale;
6. Innovazione tecnologica e nuovi servizi;
7. Raccolta fondi - progetti di fundraising
8. Attività culturali.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2025.

È fatta salva la possibilità di conclusione anticipata della presente convenzione qualora si renda necessario, al fine di un rafforzamento della coesione fra i sistemi aderenti, la sottoscrizione di un accordo migliorativo.

Art. 11 - Trattamento e titolarità dei dati

I dati personali contenuti nella presente Convenzione sono trattati dalle Parti in modo lecito, corretto e trasparente, secondo l'art. 6, par. 1 lett. b del Regolamento UE/2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). I dati potranno essere trattati dagli incaricati autorizzati dalle Parti e dalla Città di Torino per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione; potranno essere comunicati ad altri destinatari in rispetto della normativa in materia di controlli (quali quelli contabili, fiscali, anticorruzione) e di accesso, e diffusi tramite i rispettivi canali web di, in adempimento di tutti gli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

I dati saranno conservati per la durata della convenzione e successivamente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 89 del Regolamento UE/2016/679). Le Parti si impegnano ad attenersi alle relative policy in tema di sicurezza dei dati. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE/2016/679 (artt. 15-21) e il diritto di reclamo presso il Foro, la Città o presso l'Autorità Garante.

Con separato atto di contitolarità in base all'art. 26 del Regolamento UE/2016/679 verranno definite le rispettive responsabilità.

Art. 12 - Controversie, recesso e scioglimento

Foro competente per ogni controversia relativa al presente atto è quello di Torino.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto per sopralluogo motivi di interesse pubblico ovvero di scioglierlo consensualmente.

Il recesso può essere esercitato da ciascuna parte con preavviso di almeno 120 giorni e comunicato alle altre parti mediante posta elettronica certificata;

Nel caso di grave inadempimento degli obblighi da parte di uno dei sottoscrittori, le altre parti si riservano la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente accordo.

Il recesso unilaterale, la risoluzione o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo e non incidono pertanto sulla parte di attività contemplate dalla presente convenzione e già eseguite.

In caso di recesso unilaterale, di risoluzione o di scioglimento, le parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento del recesso o della risoluzione.

Art. 13 - Validità e riconoscimento reciproco degli atti e documenti precedentemente sottoscritti e/o redatti

Le amministrazioni sottoscriventi la presente convenzione riconoscono reciprocamente la validità degli atti e documenti precedentemente sottoscritti e/o redatti con altre amministrazioni che influiscono sul funzionamento dei rispettivi Sistemi Bibliotecari, e in particolare:

- Convenzione fra biblioteche polo del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese e biblioteche delle rispettive aree di cooperazione territoriale (allegato 1)
- Regolamento della circolazione libraria del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese (allegato 2)
- Scheda descrittiva del Sistema Bibliotecario Urbano.

Sono inoltre confermati gli impegni fra le parti previsti dal protocollo d'intesa del 20/05/2019, art. 2, non diversamente indicati nel presente accordo.

Art. 14 - Clausole di salvaguardia per il funzionamento dei Sistemi Bibliotecari aderenti al SBIAM-TO e tempi di realizzazione

Le parti convengono sulla necessità di procedere celermente alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, attraverso l'attuazione e il consolidamento degli organi, delle procedure e dei servizi previsti dal presente accordo, in un percorso di coordinamento progressivo che tenga conto dell'attuale funzionamento dei sistemi bibliotecari aderenti. La nuova organizzazione del SBIAM-TO sarà pertanto da intendersi come pienamente operativa nel momento in cui, per accordo fra le parti, potrà essere considerata integralmente sostitutiva dell'attuale funzionamento dei sistemi bibliotecari aderenti nel garantire i servizi alla cittadinanza.

Fino al raggiungimento del pieno coordinamento dei servizi, i sistemi bibliotecari aderenti al SBIAM-TO potranno proseguire nella gestione di attività e servizi nelle modalità che sono loro proprie.

Le parti convengono altresì sull'opportunità di rispettare, per quanto possibile, il seguente calendario di lavoro:

- Azioni di immediata attuazione: incontri periodici del Comitato di Indirizzo e del Comitato Tecnico;
- Entro luglio 2023: le biblioteche dello SBAM adottano un applicativo condiviso con il Sistema Bibliotecario Urbano di Torino;
- Entro settembre 2023: definizione di procedure comuni o almeno coordinate per l'affidamento della manutenzione evolutiva dell'applicativo in uso;
- 1 gennaio 2024: adozione di un fornitore unico per la manutenzione evolutiva dell'applicativo in uso;
- Entro maggio 2024: Studio di fattibilità per la definizione del modello di governance comune, anche alla luce della realizzazione della nuova Biblioteca civica Centrale di Torino e al rinnovamento di funzioni e servizi del sistema bibliotecario urbano.

Nel corso del triennio saranno sviluppate le seguenti attività sulla base di un piano di lavoro concordato:

- Catalogo e tessera unica;
- Promozione di un'immagine coordinata dei sistemi bibliotecari anche attraverso la selezione di un logo comune e un piano unitario di comunicazione;
- Unificazione della piattaforma MLOL;
- Circolazione libraria unificata;
- Coordinamento e integrazione delle restanti attività e servizi di cui all'art. 1 e stesura di una nuova convenzione per la gestione unitaria e integrata del SBIAM-TO.

Al fine di garantire il rispetto del calendario di cui sopra il Comitato Tecnico provvede, sentito il parere del Comitato di Indirizzo, ad attivare specifici gruppi di lavoro sulle tematiche del presente accordo, anche avvalendosi del supporto di professionisti e consulenti esterni agli enti facenti parte del SBIAM-TO.



SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA METROPOLITANA
TORINESE

Il presente accordo, redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B D.P.R. 642/1972, è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione e le spese di bollo inerenti il presente accordo sono a carico del richiedente.

Comune di Torino

Comune di Beinasco
Comune di Chieri
Comune di Chivasso

Comune di Collegno
Comune di Moncalieri
Fondazione ECM